

VADEMECUM PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI RELATIVE AD ABUSI E ATTINENTI ALLE POLITICHE DI SAFEGUARDING

1. PREMESSA

La Federazione è dotata di un sistema di segnalazione di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione¹ che garantisce la riservatezza del segnalante e l'affidabilità e la sicurezza delle informazioni².

Il sistema prevede un canale di comunicazione mediante una piattaforma informatica, accessibile tramite il sito web istituzionale della Federazione.

Le Affiliate dovranno:

- A) comunicare e diffondere quanto sopra ai propri tesserati e a chiunque partecipi, con qualsiasi funzione o titolo, all'attività delle stesse, tenuto conto della loro dimensione e dell'effort richiesto;
- B) nominare il proprio Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding), diffondendone i riferimenti sulla propria *homepage* e presso la loro sede e comunicando tale nominativo all'Ufficio Safeguarding della Federazione³.

La Federazione informa che la segnalazione effettuata sulla piattaforma federale può essere resa sia in forma anonima che riservata.

La segnalazione:

- a) non interrompe il termine di decadenza normativamente previsto con riferimento agli abusi di cui si ha notizia né ai reati perseguibili a querela, né altri termini previsti dalla normativa applicabile. Ogni denuncia o segnalazione alle autorità competenti, comprese le autorità giudiziarie, dovrà pertanto essere presentata dall'interessato secondo le modalità e i termini di legge. Sono in ogni caso fatte salve le competenze dell'autorità giudiziaria in materia penale;
- b) non sostituisce l'eventuale obbligo di denuncia previsto per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che, nei casi previsti dalla legge, sono tenuti a denunciare quanto a loro conoscenza alle autorità giudiziarie e di polizia (artt. 331 c.p.p. e 361 e 362 c.p., c.d. "Procedibilità d'ufficio").

¹ Ai sensi dell'art. 7 "Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni" dei Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione.

² Il sistema è dotato di protocolli di sicurezza avanzati, autenticazione a due fattori, backup giornalieri Business Continuity & Disaster Recovery e misure di pseudonimizzazione e data retention.

³ Ai sensi dell'art.3 della Delibera n. 255 del 25.07.2023 della Giunta Nazionale del CONI. La comunicazione all'Ufficio Safeguarding e alla Federazione si considera espletata mediante inserimento del nominativo nell'apposita sezione della piattaforma AS400.

La condotta segnalata è rilevante se appartiene ad una delle seguenti fattispecie⁴:

- “*abuso psicologico*”, qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;
- “*abuso fisico*”, qualunque condotta consumata o tentata (tra cui lesioni, percosse e maltrattamenti fisici di ogni genere), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che, in special modo in caso di SL minore, ne danneggi lo sviluppo psico-fisico tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell’indurre il SL a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare atleti a svolgere allenamenti nonostante malattia, infortuni o comunque situazioni di indisposizione fisica (es. presenza di dolori), nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
- “*negligenza*”, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamenti, o condotte, o atti di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo, imminente e non, di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del SL;
- “*incuria*”, la mancata cura o rispetto delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- “*molestia sessuale*”, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale,

⁴ Ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 3 dei “Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione” pubblicati dall’Osservatorio permanente del CONI per le politiche di safeguarding. Le definizioni delle condotte rilevanti, come individuate ai sensi della presente procedura e dei predetti principi fondamentali, possono essere più estese rispetto alle qualificazioni fornite dalla disciplina legislativa con riferimento alle analoghe fattispecie penalmente sanzionate giusta la finalità anche preventiva della presente procedura.

ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

- “abuso sessuale”, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
- “bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie o informazioni a carattere intimo o personale, anche infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
- “comportamenti *discriminatori*”: qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale.

2. MODALITA OPERATIVE

In via generale:

- Il Responsabile safeguarding delle singole affiliate può ricevere le segnalazioni direttamente dal segnalante nell’ambito della propria ASD/SSD e può gestirle in autonomia, dandone però sempre notizia all’ufficio Safeguarding della Federazione, cui può richiedere supporto, mediante segnalazione sulla piattaforma federale sopra indicata.

Nell’ipotesi in cui gestisca in autonomia la segnalazione (ricevuta direttamente), il Responsabile safeguarding della ASD/SSD garantisce la riservatezza della segnalazione e del segnalante, nonché la conformità della gestione della segnalazione.

- Il segnalante può altresì effettuare segnalazioni anche direttamente in piattaforma all’Ufficio Safeguarding della Federazione, che può richiedere, se opportuno o

necessario, la collaborazione e il supporto del Responsabile safeguarding della ASD/SSD competente;

- Il Responsabile Safeguarding della singola affiliata può supportare il segnalante nell'inserimento in piattaforma della segnalazione o inserirla direttamente, per come ricevuta, in relazione alla complessità e rilevanza dei fatti e delle circostanze segnalate in modo da far intervenire l'Ufficio Safeguarding della Federazione.
- L'Ufficio Safeguarding della Federazione può avocare a sé la gestione delle segnalazioni sia per la rilevanza e la complessità dei fatti segnalati sia per inadempienza del Responsabile safeguarding della singola affiliata.

Il Segnalante accede al sistema attraverso il link pubblicato sul sito web istituzionale della Federazione. Al termine della procedura "guidata" di segnalazione, il segnalante riceve un codice identificativo di 16 cifre con cui poter accedere nuovamente al sistema e seguire lo stato di avanzamento dell'attività istruttoria e inserire ulteriori documenti e informazioni, anche su richiesta dell'Ufficio Safeguarding della Federazione.

Nel caso in cui l'Ufficio Safeguarding della Federazione sia stato informato della segnalazione, direttamente dalla piattaforma o dal soggetto segnalante o dal Responsabile safeguarding dell'affiliata ed in caso di ammissibilità, comunica la presa in carico al soggetto segnalante entro 10 giorni dalla data di ricezione e avvia la relativa istruttoria.

In caso di non ammissibilità, l'Ufficio Safeguarding della Federazione comunica l'esito al segnalante ed archivia la segnalazione.

Quanto sopra è valevole in analogia anche per il Responsabile safeguarding della singola affiliata, per le segnalazioni gestite in autonomia.

Esito dell'istruttoria

L'istruttoria deve concludersi entro 90 giorni dalla data di ricezione della segnalazione, salvo proroghe motivate, e può avere quale esito:

- l'infondatezza, a causa dell'assenza di elementi di fatto idonei, chiari e sufficienti o per il contenuto generico della segnalazione, tale da non consentire la comprensione dei fatti segnalati o per la trasmissione di documentazione non appropriata o inconferente;
- la fondatezza, per la presenza di evidenze che supportano i fatti oggetto della segnalazione.

L'Ufficio Safeguarding della Federazione può avvalersi del supporto di specialisti (e.g. medici, psicologi, allenatori, ecc.), che devono essere messi a disposizione dalla Federazione, per valutare la segnalazione e le evidenze a supporto.

Al termine dell'istruttoria l'Ufficio Safeguarding della Federazione comunica, attraverso il sistema o a mezzo mail, l'esito al soggetto segnalante e al Responsabile safeguarding della singola affiliata competente, ove la segnalazione provenga da quest'ultimo e/o non sussistano ragioni ostative alla comunicazione.

In caso di fondatezza, l'Ufficio Safeguarding della Federazione fornisce al Procuratore Federale l'accesso alla segnalazione e alla documentazione e alle informazioni raccolte nel corso dell'istruttoria, fornendo la propria relazione sul caso con indicazione delle ipotesi che possono integrare fattispecie di reato.

Fermi i casi di obbligo di denuncia previsti per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, il Procuratore Federale segnala all'Autorità Giudiziaria le condotte che possono integrare fattispecie di reato e ne dà notizia all'Ufficio Safeguarding della Federazione e al Segretario Generale.

3. GESTIONE DELLA RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

I canali utilizzati dalla Federazione sono dotati di sistemi di crittografia tali da garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante, del Segnalato e del Soggetto leso, nonché del contenuto della segnalazione e della eventuale relativa documentazione.

L'identità del Segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione e non può essere rivelata senza il suo espresso consenso⁵, salvo all'Autorità Giudiziaria nei casi di obbligo di denuncia previsti per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio.

L'Ufficio Safeguarding della Federazione, il Responsabile safeguarding dell'affiliata e i soggetti coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza delle informazioni emerse dalla segnalazione.

Le segnalazioni sono utilizzate esclusivamente per dare adeguato seguito alle stesse.

È, altresì, garantita da parte dell'Ufficio Safeguarding della Federazione e del Responsabile safeguarding della singola affiliata la riservatezza dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dell'istruttoria, in ragione della segnalazione stessa e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del segnalante.

4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La gestione delle segnalazioni ed il relativo trattamento dei dati è effettuato nel rispetto delle disposizioni e dei principi espressi dal Regolamento (UE) 2016/679, dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

⁵ cfr. CIO Guidelines for International Federations (IFs) and National Olympic Committees (NOCs) related to creating and implementing a policy to safeguard athletes from harassment and abuse in sport, art. 2.11).



Le segnalazioni, e la relativa documentazione, sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione.

5. TUTELA DEL SEGNALANTE E DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI

Nei confronti del segnalante la Federazione non consente né tollera alcun atto discriminatorio o ritorsivo, diretto o indiretto, per motivi direttamente o indirettamente collegati alla segnalazione effettuata ai sensi della presente procedura.

La tutela della riservatezza e dalle ritorsioni si estende anche a coloro che hanno assistito o sostenuto il segnalante nel presentare una segnalazione o hanno reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni⁶.

⁶ Art. 7 dei Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione dell'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di safeguarding.